



Comune di Bondone

Provincia di Trento

Decreto n. 26

di data: 28 luglio 2021

del Commissario straordinario

Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione 2020.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 28 del mese di **luglio**, il signor Bertini Carlo, nella qualità di commissario straordinario nominato con delibera della Giunta provinciale n. 1405 del 18.09.2020 ai sensi dell'art. 293 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto -Adige,

emana il seguente decreto

Decreto n. 26 del 28 luglio 2021

Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- con decreto n. 37 di data 18 agosto 2020 il Presidente della Regione ha sospeso, ai sensi dello stesso art. 247 del CEL, l'elezione del sindaco e consiglio comunale nel comune di Bondone per mancata presentazione di candidature alla carica di sindaco entro le ore 12.00 del giorno 11 agosto 2020, termine ultimo prescritto dall'art. 242 del CEL;
- ai sensi dell'art. 293 del CEL, *nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il sindaco e/o consiglio comunale non siano riconfermati con decisione del consiglio di stato, oppure sino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione.*

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1405 del 18 settembre 2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario del comune di Bondone per impossibilità dello svolgimento delle elezioni comunali previste per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per mancata presentazione di candidature alla carica di Sindaco.

DATO ATTO che spetta al sottoscritto commissario straordinario l'esercizio, ai sensi dell'art. 293 del CEL delle funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale.

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*.

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che: *"Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo."*

Richiamato l'articolo 227, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett b) del D.Lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, *dal conto economico e dallo stato patrimoniale (per i comuni con più di 5.000 abitanti).*

Ricordato che l'articolo 13 ter della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Dato atto che con D.L. n. 56/2021 il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2020 è stato rinviato al 31 maggio 2021;

Considerato che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 di data 26 febbraio 2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e la nota integrativa e con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 di data 26 febbraio 2020 è stato approvato il documento unico di programmazione redatti secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- nel corso dell'esercizio, in base a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 6 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L, mediante la variazione di assestamento generale, si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;
- con proprio decreto n. 23 del 14 luglio 2021 di riaccertamento ordinario dei residui, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
- il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 28 luglio 2020.

Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 5 dd 10 febbraio 2021 del Responsabile del medesimo Servizio.

Responsabile del procedimento: Lina Cimarolli

Dato atto che con proprio decreto n. 23 del 14 luglio 2021 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4. Del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

Vista la relazione dell'organo di revisione con la quale esprime parere favorevole, di data 27 luglio 2021 e pervenuta al protocollo n. 2186 in data 28 luglio 2021.

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24 luglio 2019 con cui è stata rinviata al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019, tenuto conto dei chiarimenti interpretativi forniti dalla commissione ARCONET nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul relativo sito istituzionale e la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28 luglio 2020 con cui il Comune di Bondone si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 15 aprile 2019 con cui il Comune di Bondone si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.

Visto lo Statuto Comunale.

Esito votazione

DECRETA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000 il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, redatto secondo gli schemi armonizzati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.,
2. **DI DARE ATTO** che al rendiconto della gestione risultano allegati i seguenti documenti:
 - la relazione dell'organo esecutivo;
 - la relazione dell'organo di revisione di cui all'art 210, comma 1 lettera d) del codice degli enti locali della regione autonoma trentino-alto adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
 - i prospetti dei dati SIOPE, ai sensi dell'art. 77 quater – comma 11 – del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
3. **DI ACCERTARE**, che il Conto del bilancio si concretizza nelle seguenti risultanze:

Descrizione	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	€ 195.121,92
Riscossioni	€ 1.526.108,37
Pagamenti	€ 1.286.133,12
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020	€ 435.097,17
Residui attivi	€ 1.013.455,43

Residui passivi	€ 805.608,99
FPV di parte corrente spesa	€ 3,70
FPV di parte capitale spesa	€ 116.893,77
AVANZO	€ 526.046,14
Parte accantonata	€ 77.077,80
Parte vincolata	€ 84.717,94
Parte destinata agli investimenti	€ 43.130,53
Parte disponibile	€ 321.119,87

4. e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2020 è così composto *secondo la suddivisione prevista dal D.lgs. 118/2011* :

Descrizione	Importi
Parte accantonata (FCDE)	€ 29.967,77
Altri accantonamenti	€ 47.110,03
Parte vincolata	€ 84.717,94
Parte destinata agli investimenti	€ 43.130,53
Parte disponibile	€ 321.119,87

5. **DI DARE ATTO** che durante l'esercizio 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
6. **DI DARE ATTO** che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, definitiva con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta NON deficitario;
7. **DI DARE ATTO** che risulta rispettato il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della L. n. 243/2012, avendo conseguito i tre saldi NON negativi (W1 – W2 – W3).

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Commissario straordinario
(Bertini Carlo)
firmato digitalmente